

## BANDO PER L'ASSEGNAZIONE DEI CONTRIBUTI AD INTEGRAZIONE DEI CANONI DI LOCAZIONE. ANNUALITA' 2022

Indetto ai sensi

- dell'art. 11 della legge 9 dicembre 1998, n. 431;
- del Decreto del Ministero dei Lavori Pubblici 7 giugno 1999, come integrato dal Decreto del Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili del 13 luglio 2022;
- della deliberazione della Giunta Regionale n. 29/19 del 22 settembre 2022;
- della determinazione del Direttore Servizio Edilizia Pubblica n. 11278/593 del 21 aprile 2020

approvato con determinazione R.S. n. 261 del 26 ottobre 2022

***Il Responsabile del Servizio Socio-Culturale  
rende noto che***

a partire dalla data di pubblicazione del presente bando, i soggetti in possesso dei requisiti sotto elencati possono presentare domanda per ottenere contributi ad integrazione dei canoni di locazione a valere sulle risorse del *Fondo Nazionale di sostegno per l'accesso alle abitazioni in locazione*, in attuazione della Delibera di G.R. n. n. 29/19 del 22 settembre 2022 che approva i criteri per l'individuazione dei destinatari del fondo stesso.

Possono partecipare a tale bando i cittadini titolari di contratto d'affitto interessati al contributo integrativo per il pagamento dei canoni di locazione dovuti ai proprietari degli immobili adibiti ad uso abitativo.

### **1. DESTINATARI FINALI DEI CONTRIBUTI**

Sono destinatari dei contributi i titolari di contratti di locazione ad uso residenziale di unità immobiliari di proprietà privata site nel Comune di residenza e occupate a titolo di abitazione principale.

Il contratto deve risultare regolarmente registrato e riferito ad un alloggio adibito ad abitazione principale, corrispondente alla residenza anagrafica del nucleo richiedente. Tale condizione deve sussistere per il periodo al quale si riferisce il contratto di locazione. Non è necessario che il richiedente sia titolare di un contratto di locazione al momento della presentazione della domanda ma che sia titolare di un contratto di locazione anche per un periodo limitato dell'anno 2022.

### **2. REQUISITI PER L'AMMISSIONE AL CONCORSO**

Possono far domanda i titolari del contratto di locazione, il cui nucleo familiare e i suoi componenti posseggano, alla data di presentazione delle domande, i seguenti requisiti:

1. essere residenti nel Comune di Villanova Monte Leone;

- per gli immigrati extracomunitari è necessario, inoltre, il possesso di un regolare titolo di soggiorno;
2. **essere titolari di un contratto di locazione regolarmente registrato** presso l'Ufficio del Registro per un alloggio sito nel Comune di Villanova Monteleone adibito ad abitazione principale e corrispondente alla residenza anagrafica del richiedente;
  3. **non essere titolari, assieme ai componenti il proprio nucleo familiare, di diritti di proprietà, usufrutto, uso, e abitazione su un alloggio adeguato** alle esigenze del nucleo familiare, nell'ambito di una qualsiasi località del territorio nazionale, ai sensi dell'art. 2 L.R. n. 13/89;
  4. essere conduttori di un alloggio di proprietà pubblica o privata, **con esclusione** degli alloggi di E.R.P. disciplinati dalla L.R. n. 13/89 e degli alloggi inseriti nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, con contratto di locazione per abitazione principale;
  5. valore dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) uguale o inferiore a **€ 13.632,84**, rispetto al quale l'incidenza del canone annuo corrisposto sia superiore al 14% (**FASCIA A**);
  6. valore dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) uguale o inferiore al limite di reddito previsto per l'accesso all'edilizia convenzionata, pari a **€ 14.573,00**, rispetto al quale l'incidenza del canone annuo corrisposto sia superiore al 24% (**FASCIA B**);
  7. **fascia COVID**: ISEE ordinario o corrente del nucleo familiare uguale o inferiore ad **€ 35.000,00**, rispetto al quale l'incidenza sul valore ISEE del canone annuo corrisposto è superiore al 24%.

Per l'ammissibilità alla Fascia Covid, ai sensi dell'art. 1, comma 4, del D.M. del 13.7.2022, i richiedenti devono presentare una autocertificazione nella quale dichiarino di aver subito, in ragione dell'emergenza Covid-19, una perdita del proprio reddito IRPEF superiore al 25%. Come disposto dal comma 5 del medesimo decreto, la riduzione del reddito può essere certificata anche attraverso l'ISEE corrente o, in alternativa, mediante il confronto tra le dichiarazioni fiscali 2022/2021

#### **Non sono ammessi:**

1. i nuclei familiari nei quali anche un solo componente risulti titolare del diritto di proprietà, usufrutto, uso, o abitazione su un alloggio adeguato alle esigenze del nucleo familiare ai sensi dell'art. 2 della L.R. n. 13/1989, sito in qualsiasi località del territorio nazionale.  
*Nel caso in cui il componente del nucleo familiare non abbia l'intera proprietà, l'adeguatezza dell'alloggio è valutata sulla base della propria quota. Il componente del nucleo familiare è ammesso al bando nel caso in cui, pur essendo titolare del diritto di proprietà, non può godere del bene.*
2. i nuclei familiari che abbiano in essere un contratto di locazione stipulato tra parenti ed affini entro il secondo grado, o tra coniugi non separati legalmente.
3. i nuclei familiari che abbiano in essere un contratto di locazione stipulato tra parenti ed affini entro il secondo grado, o tra coniugi non separati legalmente.

**I requisiti devono essere posseduti alla data di presentazione della domande.**

**La domanda può essere presentata solo dal titolare del contratto di locazione.**

### **3. DEFINIZIONE DEL NUCLEO FAMILIARE**

Ai fini del presente bando per nucleo familiare s'intende quello previsto dalla normativa ISEE e risultante dalla relativa attestazione (art. 3 della L. n. 159/2013).

Qualora il nucleo familiare non risultasse coincidente con la famiglia anagrafica (art. 4 del D.P.R. n. 223/1989), così come composta anagraficamente alla data di pubblicazione del Bando, si farà riferimento alla vigente normativa nazionale e regionale in materia.

#### 4. AUTOCERTIFICAZIONE DEI REQUISITI

Ai sensi degli art. 2 e 4 della L. n. 15/1968 e art. 1 e 2 del D.P.R. 403/1998 il richiedente può ricorrere all'autocertificazione dei requisiti richiesti dal presente bando fatta eccezione per i punti di cui al successivo art. 5.

#### 5. DOCUMENTAZIONE

I requisiti e le condizioni per la partecipazione al presente bando sono attestabili mediante dichiarazioni sostitutive ex artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, fatta eccezione per quelli sotto elencati:

- a) situazione di invalidità con conseguente riduzione della capacità lavorativa e/o situazione di handicap grave (art.3, comma 3, L.104/92) del/i componente/i il nucleo familiare;
- b) situazione di particolare debolezza sociale, come dichiarata nell'istanza di partecipazione.

#### 6. INDIVIDUAZIONE DEI BENEFICIARI

Il Comune procede all'istruttoria delle domande dei concorrenti pervenute entro il termine verificandone la completezza e la regolarità e formulando la graduatoria sulla base dei seguenti criteri di priorità:

1. concorrenti inseriti nella fascia ( A );
2. concorrenti inseriti nella fascia ( B );
3. concorrenti fascia Covid.

Ciascun concorrente sarà inserito in graduatoria, all'interno della fascia in cui è stato collocato partendo dalla maggiore percentuale di incidenza del rapporto canone/reddito ISEE. Dette percentuali, considerate al secondo decimale, vengono arrotondate per difetto all'unità inferiore e per eccesso all'unità superiore secondo le norme fiscali.

La graduatoria generale è approvata con determinazione del Responsabile del Servizio Socio-Culturale ed è pubblicata all'Albo Pretorio del Comune.

Potranno essere presentate eventuali osservazioni e opposizioni **entro il termine di 7 giorni** consecutivi dalla pubblicazione della graduatoria.

*La collocazione in graduatoria non determina direttamente il diritto alla corresponsione del contributo, il quale sarà condizionato dall'entità dell'erogazione del fondo da parte dell'Assessorato Regionale competente.*

#### 7. DURATA ED ENTITA' DEL CONTRIBUTO

L'entità del contributo spettante è determinata in relazione all'incidenza del canone, quale risulta dal contratto di locazione regolarmente registrato, sul valore dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) del nucleo familiare determinato ai sensi del presente bando.

L'ammontare del contributo non può eccedere la differenza tra il *canone annuo effettivo* e il *canone considerato sopportabile* in relazione alla situazione reddituale del beneficiario.

Il canone annuo effettivo (CA) è la spesa complessiva che è prevista dal contratto di locazione per l'anno corrente, al netto di eventuali oneri accessori.

Per determinare il contributo (C) pertanto occorre sottrarre al canone annuo effettivo il canone sopportabile (C=CA-CS).

Il contributo è così calcolato:

- a) per i nuclei con indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) del nucleo familiare uguale o inferiore alla somma di due pensioni minime INPS, cioè Euro **13.405,08 (FASCIA A)**, esso

- corrisponde alla parte del canone di locazione eccedente il 14% del reddito (*canone sopportabile*), fino a concorrenza e comunque fino ad un massimo di Euro 3.098,74 annui;
- b) per i nuclei con indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) del nucleo familiare uguale o inferiore al limite di reddito previsto per l'accesso all'edilizia convenzionata, pari a € **14.573,00 (FASCIA B)**, esso corrisponde alla parte del canone di locazione eccedente il 24% del reddito (*canone sopportabile*), fino a concorrenza e comunque fino ad un massimo di Euro 2.320,00 annui.
- c) per i nuclei con indicatore della situazione economica equivalente ISEE corrente o ordinario del nucleo familiare uguale o inferiore ad € **35.000, (fascia COVID)**, esso corrisponde alla parte del canone di locazione eccedente il 24% del reddito (*canone sopportabile*), fino a concorrenza e comunque fino ad un massimo di Euro 2.320,00 annui.

Per i nuclei familiari che includono ultrasessantacinquenni, disabili o nei quali sussistono analoghe situazioni di particolare debolezza sociale, il contributo da assegnare può essere incrementato fino al massimo del 25% o, in alternativa, in relazione al possesso dei requisiti per beneficiare dei contributi, i limiti di reddito di cui al punto 2 possono essere innalzati fino ad un massimo del 25% (ex art. 2, comma 4 del decreto 7 giugno 1999).

Il contributo decorre dal 1° Gennaio 2022 e comunque dal primo giorno del mese successivo alla data di stipula del contratto di locazione se effettuata nel corso dell'anno.

L'entità del contributo sarà proporzionale ai mesi di permanenza del contratto di locazione; a tal fine nel caso di interruzione del contratto le frazioni di mese inferiori ai 15 giorni con saranno considerate nel calcolo.

Il richiedente è tenuto a comunicare per tempo al competente Ufficio ogni successiva ed eventuale variazione del rapporto di locazione e della residenza.

Il contributo di cui alla L. 431/98 ai sensi dell'art. 1, comma 6, del decreto del Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili del 13 luglio 2022, **non è cumulabile** con la quota destinata all'affitto del "Reddito di cittadinanza".

Pertanto, secondo le indicazioni della D.G.R. n. 29/19 del 22 settembre 2022, il Comune procederà debba essere fatta al netto delle risorse riconosciute per la quota affitto del reddito di cittadinanza.

## **8. MODALITA' DI EROGAZIONE DEL FONDO**

Il contributo è erogato nei limiti delle risorse disponibili assegnate con Deliberazione della Giunta Regionale.

La ripartizione del contributo avverrà in relazione al finanziamento regionale assegnato e nel rispetto della graduatoria approvata.

Tuttavia, qualora la somma complessiva assegnata non fosse sufficiente a coprire tutte le richieste ammesse, per ragioni di equità e parità di trattamento il Comune procederà a rimborsare in misura proporzionale il contributo spettante a ciascun beneficiario, operando la riduzione percentuale dei contributi di tutti i richiedenti inseriti nelle fasce A), B) e C).

Il contributo decorre dal **1° gennaio 2022** e comunque dal primo giorno del mese successivo alla data di stipula del contratto se successiva alla data suddetta.

E' inoltre facoltà del Comune procedere alla verifica della regolarità dei pagamenti dovuti fino al momento di presentazione della domanda di contributo.

Il Comune predispose la graduatoria provvisoria e definitiva dei beneficiari ed effettua la liquidazione dei contributi dopo aver acquisito la documentazione attestante il pagamento del canone al locatore.

Al fine di far fronte a **situazioni di morosità** e quindi a casi in cui il richiedente sia impossibilitato a presentare al Comune la documentazione attestante l'avvenuto pagamento, i contributi destinati ai conduttori possono essere erogati, previo accordo fra le parti, al locatore interessato a sanatoria della morosità.

## **9. TERMINE DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA E DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE**

Il termine per la presentazione delle domande di cui al presente bando è fissato per le **ore 13,00 del giorno 2 dicembre 2022**.

Alla domanda di partecipazione devono essere allegati i seguenti documenti:

1. copia di un documento di identità del richiedente in corso di validità;
2. copia del contratto di locazione;
3. copia del versamento dell'imposta di registro annuale (Mod. F23) o della documentazione relativa al regime fiscale della cedolare secca;
4. copia della Attestazione ISEE, corredata da DSU, in corso di validità.
5. per i cittadini immigrati: copia del titolo di soggiorno in corso di validità;
6. ricevute attestanti il pagamento del canone per il periodo gennaio – novembre 2022;
7. eventuale copia di certificato rilasciato dal competente servizio A.S.L. attestante la situazione di invalidità con conseguente riduzione della capacità lavorativa e/o la situazione di handicap grave (art.3, comma 3, L.104/92) del/i componente/i il nucleo familiare;
8. ogni altra documentazione attestante situazioni di particolare debolezza sociale ed eventuale accordo fra locatore e locatario per morosità incolpevole.

## **10. DISTRIBUZIONE, RACCOLTA E MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE**

Le domande di partecipazione al presente bando devono essere compilate unicamente sui moduli appositamente predisposti dal Comune, distribuiti presso gli Uffici Servizi Sociali e Messo Comunale.

Le istanze, debitamente compilate in ogni parte e sottoscritte dal richiedente, devono essere presentate entro la data sopra indicata:

- a mano all'Ufficio Protocollo del Comune
- tramite posta elettronica certificata, al seguente recapito:  
comune.villanovamonteleone@halleycert.it

## **11. CONTROLLI E SANZIONI**

Ai sensi dell'art. 11 del D.P.R. 403/98 e dell'art. 6, comma 3 del D.P.C.M. n. 221/99, spetta all'Amministrazione Comunale procedere ad idonei controlli, anche a campione, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive. Ferme restando le sanzioni penali previste dall'art. 26 della L. n. 15/68 e s.m., qualora dal controllo emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione sostitutiva sulla base della dichiarazione non veritiera.

L'Amministrazione si riserva di accertare la veridicità della situazione familiare dichiarata, riservandosi di confrontare i dati reddituali e patrimoniali dichiarati dai soggetti ammessi alle prestazioni con i dati in possesso del sistema informativo del Ministero delle Finanze.

L'Amministrazione Comunale agirà per il recupero delle somme ed ogni altro adempimento conseguente alla non veridicità dei dati dichiarati (art. 4, comma 7, D. Lgs n. 10/98).

## **12. NORME FINALI**

Per quanto non espressamente previsto dal presente Bando si fa riferimento alla L. n. 431/98, alla L. n. 109/98 e ss.mm., dal decreto del Ministro delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili del 13 luglio 2022 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - Serie Generale n. 187 del 11.8.2022), dal bando regionale approvato

con deliberazione di G.R. n. 29/19 del 22 settembre 2022 nonché alle relative circolari esplicative e determinazioni di attuazione.

### **13. PUBBLICITÀ DELL'AVVISO**

Il presente avviso è a disposizione dei cittadini affinché ne possano prendere visione, ai sensi della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni, presso l'Albo Pretorio online, sul sito internet del Comune.

### **14. RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO**

Il Responsabile del Procedimento, ai sensi dell'art. 5, comma 1 della Legge 7 Agosto 1990 n. 241, è la dott.ssa Lucia Murgia.

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO SOCIO-CULTURALE**

*Dott.ssa Lucia Murgia*